

Approfondimenti **L'uso delle strutture cimiteriali: un'ottica non meramente giuridica**

di Sereno Scolaro

Introduzione

In numerose occasioni, quando si considera il tema dei cimiteri, vi sono riferimenti ad essi quali *“luoghi della memoria”* e locuzioni più o meno simili, cosa che, a parte la fondatezza di queste espressioni, rischia di non andare oltre a formule di stile. Probabilmente, sarebbe preferibile parlare di *“luoghi di auto-identificazione di comunità”*, locali per di più, come può constatarsi dalle obiettive difficoltà che si riscontrano nelle ipotesi in cui logiche di razionalizzazione del servizio suggerirebbero l'adozione di provvedimenti di soppressione: infatti, non mancano casi di cimiteri un tempo a servizio di comunità locali limitate, come è il caso, tipico delle frazioni (l'art. 49, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede: *“2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.”*), spesso interessate, nel tempo, a mutamenti: quali lo spopolamento o la trasformazione della struttura sociale degli abitanti (es.: frazioni, più o meno, collinari o montane che, venuta meno la componente di popolazione precedente, si sono trasformate in luoghi a vocazione residenziale per altre tipologie di popolazione, ma dove la sola prospettiva di soppressione del cimiteri, a volte, perfino saturi, genera reazioni oppositrici da parte delle componenti di popolazione originarie). A anche questa formulazione è esposta al rischio di costituire una formula di stile, magari elegante, ma

non altro. Comunque sia, la stessa natura demaniale dei cimiteri altro non è se non la rappresentazione, in termini giuridici, di questo rapporto cimitero/comunità locale, attraendo i cimiteri nelle logiche del *“beni comuni”*, in tempi relativamente recenti divenuti abbastanza *trendly* ⁽¹⁾, per quanto il termine *“beni comuni”* non sempre sia stato correttamente colto, ed utilizzato, nella sua effettiva portata.

Un impianto diverso

Appare utile uscire da questi impianti o, almeno, da impianti che si fondino su questa o quella *“cultura”*, ma anche da quelli che abbiano quale – unico fondamento – argomentazioni meramente giuridiche. Il cimitero è una struttura, specializzata, destinata alla sepoltura dei cadaveri, affermazione evidentemente del tutto ovvia, cioè ad una conservazione dei corpi dei defunti per il tempo che dovrebbe essere necessario al perfezionarsi dei processi trasformativi, sia che essi facciano ricorso alla pratica dell'inumazione (pratica che, a prescindere dalla dimensione della sua *“domanda”*, variabile per zone geografiche e/o tradizioni variamente venute a consolidarsi, costituisce pur sempre e tuttora la pratica funeraria *“normale, quella prevista per default”*), sia a quella della tumulazione (nella quale i tempi dei processi trasformativi sono ben più lunghi, specie

⁽¹⁾ Ne fa cenno anche la Lettera enciclica *“Laudato si”*, di Papa Francesco del 24 Maggio 2015 (http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_it.pdf).

quando si tratti della tumulazione stagna), nonché quella della cremazione. A questo proposito non si può non considerare sia il fatto che questi processi trasformativi non possano svolgersi se non nella struttura a tal fine dedicata (in difetto, si determinerebbe un'evidente contraddizione con i fini), sia che l'avvenuta e progressiva crescita della tumulazione, per le sue caratteristiche, ha accentuato la rilevanza, nella percezione sociale, dell'elemento di conservazione delle spoglie mortali, con la conseguenza che i cimiteri sono, anche, luoghi di conservazione per le urne cinerarie, dove la cremazione, qui intesa come processo di trasformazione dei corpi, potrebbe (astrattamente) non richiedere conservazione (o contenerne la durata). Per altro, il lutto non è in funzione esclusivamente tecnica rispetto ai processi trasformativi dei corpi, ma co-interessa ben altro, come la memoria degli affetti, le necessità di elaborazione della morte, le relazioni endo-familiari o, comunque, affettive, ecc., per cui il fattore della conservazione non è rimuovibile, se non nel tempo. L'accoglimento nel cimitero non ha luogo in conseguenza della sua realizzazione, ma, una volta realizzato, a mano a mano che si registrino i decessi (o, meglio, alcuni, pochi, giorni dopo), con un andamento collegato con la mortalità, vista come flusso. In ciò il cimitero si differenzia (per fare un esempio perfino banale) da quanto avviene in edilizia, dove la costruzione di un edificio residenziale (per semplicità) porta alla possibilità di procedere alla pressoché immediata vendita, o locazione, delle unità abitative che costituiscono l'edificio, consentendo le condizioni per una programmazione economico-finanziaria dell'investimento necessario alla costruzione dell'edificio, spesso ragionevolmente stimabile fin dal momento iniziale dell'impresa economica connessa.

Questa differenza fa sì che per i cimiteri si dilatino, almeno rispetto (restando nell'esempio fatto) dell'edificio residenziale, i termini temporali per un rientro del capitale d'investimento, unitamente all'imprescindibile, utile d'impresa. Inoltre, occorre tenere presente sia la componente delle spese di gestione cimiteriale, sia gli oneri di mantenimento e conservazione nel tempo della struttura.

Essendo il flusso di accoglimento sostanzialmente continuo, diventa pressoché improponibile prevedere che il cimitero abbia una durata determinata, come è naturalmente fisiologico per ogni attività economica, la quale si esplica fin tanto che vi siano le condizioni – economiche – per una remuneratività, essendo altrettanto improponibile che un imprendi-

tore sia tenuto a continuare un'attività economica quando si riduca, o venga del tutto meno, ogni remuneratività della produzione o dei servizi offerti. Sono esempi le diverse realtà in cui si hanno realtà di c.d. archeologia industriale.

Si tratta di fattori che richiedono di considerare anche la prassi per cui i corrispettivi per l'uso delle sepolture sono, tradizionalmente, percepiti in un'unica soluzione, iniziale (come se si trattasse di un'alienazione, e non di un diritto d'uso), generando una situazione nella quale le risorse da corrispettivi, oltre che essere condizionate dalla mortalità (e, quindi, distribuite nel tempo), sono presenti solo nella fase iniziale della fruizione, difettando per l'intera durata su cui il bene (o la parte di questo destinata all'uso particolare di un determinato soggetto) viene contrattualmente considerata.

Si tratta di aspetti che portano (o, porterebbero) a dover formulare previsioni finanziarie non solo di lunga, o lunghissima, durata (al punto che probabilmente non sarebbero rintracciabili istituti di credito disponibili a finanziamenti di così estesa durata), ma altresì portare a superare la prassi del corrispettivo versato in un'unica soluzione, quanto meno prevedendo una scissione (cosa che, del resto, costituirebbe già principio contabile da osservare) tra corrispettivo per la fruizione del diritto d'uso e corrispettivo per il recupero delle spese gestionali della struttura (cimitero). Anche qui si potrebbe fare ricorso ad un esempio, sempre in ambito edilizio. Appare proponibile – sotto il profilo economico-finanziario – ipotizzare che un imprenditore immobiliare realizzi una lottizzazione, proceda alla vendita degli alloggi così costruiti, ma conservi proprio carico, ed a tempo indeterminato, tutti gli oneri di conservazione della parti comuni pertinenti alla lottizzazione, così come quella degli edifici (unità abitative) inclusi quelli necessari per il funzionamento ad uso abitativo delle unità abitative vendute come il riscaldamento, le pulizie, l'illuminazione, le riparazioni piccole o grandi, ed ogni altro intervento di manutenzione che, nel tempo, possa rendersi necessario od opportuno? A risposta è evidentemente negativa, anzi essa costituirebbe una contraddizione palese con la stessa intervenuta compravendita. Diverso sarebbe il caso in cui si avesse una locazione, ipotesi nella quale la stessa determinazione del canone locativo terrebbe conto degli oneri patrimoniali che persistono in capo al locatore, ma, anche qui, fermo restando come alcune tipologie di (chiamiamole così) “spese condominiali” spetterebbero pur sempre al locatario.

L'uso particolare

In precedenza, si è fatto ricorso al termine di “*uso particolare*”, sinonimo di uso privato, per il fatto che una determinata persona (o, famiglia, oppure “ente”, essendo indifferente questi fini la caratterizzazione soggettiva) utilizza, per un tempo prefissato contrattualmente (o, regolamentarmente) prestabilito, parte della struttura costituita dal cimitero, sia che si tratti di area o di un manufatto a destinazione specifica, dove la struttura nel suo complesso, è rivolta ad essere utilizzata da un insieme, generalmente non pre-determinato, di soggetti, privilegiando l'accettazione o per eventi che determinano l'accoglimento in automatico nel cimitero (decesso *in loco*) o per l'appartenenza ad un dato ambito territoriale (cfr.: art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Anche qui può ricorrersi ad un esempio d'immediata percettibilità, quello delle strade, la cui costruzione, e manutenzione, presenta componenti di onere non secondarie. Oltre ad essere utilizzate per l'ordinaria mobilità, le strade sono suscettibili anche di altro uso, quello della sosta (parcheggio), che può essere “libero” (contraddistinto, per il Codice della strada, da segnaletica orizzontale bianca o, anche, senza alcuna segnaletica, quando non necessaria od opportuna), oppure “riservato” (segnaletica orizzontale gialla), ma anche ... “riservabile”, fruibile a titolo (appunto) particolare, contraddistinto da segnaletica orizzontale blu. In queste ultime aree l'utilizzo degli spazi di parcheggio, delimitati, è soggetto al pagamento di un corrispettivo, in funzione del tempo, durante il quale vi è l'uso del parcheggio. In tal caso si ha un uso particolare dell'area stradale utilizzata, con il conseguente effetto di una sua “sottrazione” al suo uso da parte di altri utenti della strada (per altro, non senza dimenticare come un uso particolare, privato e la conseguente “sottrazione” all'uso da parte della generalità indifferenziata di altri si ha anche nel caso di parcheggio, o sosta, nelle aree “libere” (non a pagamento), sottrazione che, in tutti i casi, “sottrae” spazi alla mobilità).

Non è certo un caso il fatto che nell'atto normativo “fondante” (o, affermato come tale) del presente sistema cimiteriale, anche italiano, cioè nell'Editto dato a Saint Cloud il 23 pratile XIII (12 giugno 1804), nel Titolo III (Des concessions de terrains dans les Cimetières), fosse previsto quanto segue: “10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.

11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.” (omesso il seguito).

Nello specifico, il principio del testé citrato art. 11, cardine che era presente anche nella legislazione austro-ungarica (in cui, per altro, la gestione dei cimiteri era rimessa alla Chiesa cattolica, la quale ben si guardava dal porre in essere con cessioni cimiteriali perpetue, cioè a tempo indeterminato), è venuto meno nella legislazione italiana (sia negli Stati *pre-Unitari*, ma, soprattutto, nella normazione *post-Unitaria*, forse per il fatto che la borghesia era divenuta (o, riteneva di esserlo) egemone e, come tale, mal sopportava l'assolvimento di funzioni sociali (principio questo ultimo, attualmente di rilievo costituzionale, alla luce dell'art. 41, commi 2 e 3 Cost.). In altre parole, già nel 1804, si individuava come l'uso particolare, privato di parte del cimitero domandasse non solo un corrispettivo per un tale diritto d'uso, ma richiedesse, preventivamente, un corrispettivo a fini sociali o, altrimenti, che l'uso particolare, privato pre-supponesse un qualche “merito” nei confronti della società, anzi delle componenti di maggiore debolezza di questa.